

## **STATUTO FORUM UNIREC- CONSUMATORI**

(testo aggiornato al 18 giugno 2014)

### **Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede**

La “Fondazione FORUM UNIREC-CONSUMATORI” è costituita su iniziativa di “UNIREC - Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito” in breve “FORUM UNIREC-CONSUMATORI” ed ha sede in Roma, attualmente in Viale Pasteur n. 10.

Il Forum non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, per lo svolgimento della sua attività istituzionale.

### **Art. 2 - Scopo**

Il FORUM UNIREC-CONSUMATORI promuove la collaborazione ed il dialogo tra le imprese di gestione e recupero crediti e i consumatori, mediante studi, approfondimenti ed altre iniziative rivolte ai consumatori, dirette a:

- monitorare il rapporto, le attese e la soddisfazione dei consumatori nei confronti dei servizi di gestione e recupero crediti;
- consentire scelte consapevoli da parte dei consumatori, anche tramite iniziative di informazione e educazione sui temi del recupero crediti e dell’indebitamento;
- stimolare la riflessione sulla funzione economico-sociale del recupero crediti;
- attivare idonei strumenti di conciliazione fra consumatori ed aziende di gestione e recupero crediti in caso di contenzioso.

1

Per il raggiungimento dei suoi scopi, il FORUM UNIREC-CONSUMATORI potrà, tra l’altro:

- a) stipulare ogni atto o contratto che sia considerato opportuno ed utile al raggiungimento degli scopi statuari;
- b) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte della propria attività;
- c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di comunicazione delle proprie attività, con qualsiasi mezzo di diffusione;
- d) promuovere azioni di sensibilizzazione e collaborazione con le imprese titolari del credito e le loro Associazioni;
- e) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità statuarie.

### **Art. 3 - Patrimonio**

Per il perseguimento dei fini statuari del FORUM UNIREC-CONSUMATORI e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, da beni mobili o altre utilità e contributi impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dalle elargizioni di qualsiasi altro soggetto terzo, pubblico o privato.

#### **Art. 4 - Organi del FORUM UNIREC-CONSUMATORI**

Sono Organi del FORUM UNIREC-CONSUMATORI:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio: con i Consiglieri delegati in parti uguali dal Fondatore e dalle Associazioni dei consumatori;
- il Revisore dei conti.

#### **Art. 5 - Presidente**

Il Presidente è nominato dal Fondatore e dura in carica per un biennio.

Ha la legale rappresentanza del FORUM UNIREC-CONSUMATORI di fronte ai terzi ed agisce avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, adempiendo a tutte le formalità necessarie.

Egli provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in genere alla gestione del FORUM UNIREC-CONSUMATORI con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani e dei progetti deliberati dal Consiglio.

In particolare, il Presidente coadiuvato dal Vicepresidente:

- propone al Fondatore, sentite le Associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale con particolare expertise in materia di gestione e recupero crediti, i membri esterni ed indipendenti dal settore della gestione e recupero crediti da nominare nel Consiglio della Fondazione, in numero massimo di due, individuandoli tra persone fisiche, enti o associazioni, tenendo conto della necessità di garantire la loro più ampia rappresentatività;
- cura le relazioni con enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi nonché instaura rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del FORUM UNIREC-CONSUMATORI stesso;
- verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora se ne ravvisi la necessità, sottoponendo al Fondatore le eventuali modifiche, sentito il Consiglio;
- propone al Fondatore, sentito il Consiglio, di deliberare in merito allo scioglimento del FORUM UNIREC-CONSUMATORI.

#### **Art. 6 - Consiglio**

Il Consiglio è nominato dal Fondatore ed è composto dal Presidente del FORUM UNIREC-CONSUMATORI e da un minimo di 8 (otto) fino ad un massimo di 16 (sedici) membri.

I componenti del Consiglio sono eletti in parti uguali dal Fondatore e dalle Associazioni dei consumatori.

Ad essi possono aggiungersi massimo due esperti indipendenti proposti dal Presidente sentito il Consiglio.

Il Consiglio su proposta del Presidente elegge tra i propri membri il Vicepresidente, indicato tra i Consiglieri rappresentanti le Associazioni dei consumatori.

Le Associazioni di appartenenza possono revocare il mandato dei Consiglieri delegati.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Il Consiglio:

- attua i programmi di attività del FORUM UNIREC-CONSUMATORI, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2;
- verifica i risultati complessivi delle attività individuate;
- approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- su richiesta del Presidente, esprime il parere vincolante su eventuali modifiche statutarie;
- su richiesta del Presidente, esprime il parere in merito allo scioglimento del FORUM UNIREC-CONSUMATORI ed alla devoluzione del patrimonio;
- su proposta del Presidente, nomina il Vicepresidente;
- nomina il Revisore dei conti.

Il Consiglio può nominare apposite commissioni di lavoro per lo sviluppo di singoli progetti che necessitino di competenze particolari, fissandone di volta in volta composizione, compiti e durata. Almeno una volta all'anno, il Consiglio promuove un incontro pubblico per illustrare le iniziative della Fondazione.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza omnnicomprensivi.

#### **Art. 7 - Riunioni e delibere del Consiglio**

Il Consiglio si riunisce almeno 5 (cinque) volte l'anno su iniziativa del Presidente senza particolari vincoli di forma per la sua convocazione.

L'avviso di convocazione, inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le riunioni possono tenersi anche tramite l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza, direttamente o per delega, della maggioranza sia dei componenti nominati dal Fondatore che dei componenti nominati dalle Associazioni dei consumatori.

Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Delle riunioni è redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

#### **Art. 8 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita del FORUM UNIREC-CONSUMATORI, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **Art. 9 - Revisore dei conti**

Il Revisore dei conti è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio e deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

Il Revisore dei conti resta in carica 2 (due) anni.

### **Art. 10 - Liquidazione**

In caso di estinzione e scioglimento, per qualunque causa, e di conseguente liquidazione ai sensi dell'art. 30 C.C., il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

La destinazione del patrimonio viene deliberata con determinazione del Consiglio, validamente costituitosi in adunanza con la presenza della maggioranza dei membri, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

### **Art. 11 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti.

### **Art. 12 - Norma transitoria**

Gli organi del FORUM UNIREC-CONSUMATORI potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.